



**MEMOFONTE**  
**FONDAZIONE**  
**PER LO STUDIO E L'ELABORAZIONE**  
**INFORMATICA DELLE FONTI**  
**STORICO-ARTISTICHE**  
**ONLUS**  
  
**STATUTO**

**Art. 1 COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO GIURIDICO STATALE**

- 1.1 Per volontà di Paola Barocchi viene costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una fondazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "MEMOFONTE - FONDAZIONE PER LO STUDIO E L'ELABORAZIONE INFORMATICA DELLE FONTI STORICO-ARTISTICHE - ONLUS" che per brevità potrà essere chiamata anche "FONDAZIONE MEMOFONTE - ONLUS".
- 1.2 La Fondazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica a livello statale in quanto intende operare sull'intero territorio nazionale.

**Art. 2 MOTIVI ISPIRATORI DELLA FONDAZIONE**

- 2.1 Paola Barocchi addiviene alla costituzione della fondazione traendo ispirazione dalla sua lunga esperienza maturata attraverso il Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali (CRIBECU), da lei fondato e diretto presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, negli anni 1968-2002 durante i quali ha insegnato Storia della Critica d'Arte.

In tal modo la fondatrice intende proseguire e sviluppare l'attività intrapresa sotto il nome "Memofonte" dall'associazione con personalità giuridica regionale, "S.E.I.F.A.S. - Studio per l'Elaborazione Informatica delle Fonti Artistico-Storiche", costituita il 2 aprile 1999 la quale sarà sciolta prossimamente devolvendo tutto il suo patrimonio a favore della fondazione.

Attraverso anni di intenso lavoro la predetta associazione ha dato vita ad un sito web dotato di importanti archivi riguardanti:

- la trattatistica e la storia delle arti figurative dal XV al XX secolo (Vasari, Borghini, Baldinucci, Lanzi, Gabburri, ecc);
- i documenti dal XV al XX secolo relativi al collezionismo mediceo e lorenese e quindi le opere delle principali istituzioni museali fiorentine (Uffizi, Palazzo Pitti, Museo del Bargello, Museo Archeologico) e delle residenze principesche (Casino di San Marco, Villa del Poggio Imperiale, Villa di Poggio a Caiano, Villa di Castello, Villa di Artimino ecc);
- le fonti di topografia storica (guide edite e inedite relative a Firenze, Siena e Napoli) dal XVI al XIX secolo.

Poiché detta attività ha incontrato favorevole accoglienza tra gli studiosi e gli operatori culturali, la fondazione intende proseguire, sviluppare e consolidare anche sul piano patrimoniale l'opera iniziata dall'associazione S.E.I.F.A.S sotto la direzione di Paola Barocchi.

2.2. Inoltre la fondatrice addivene alla costituzione della fondazione per tramandare e onorare le tradizioni e gli interessi culturali della famiglia Barocchi.

#### **Art. 3 SEDE**

3.1 La Fondazione ha sede legale in Firenze, Via dei Coverelli n. 2 e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, succursali, stabili organizzazioni, centri e laboratori di ricerca e altre strutture operative.

#### **Art. 4 DURATA**

4.1 La Fondazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previsti dal presente statuto e dalla legge.

#### **Art. 5 - FONDATORI E SOSTENITORI**

5.1 Successivamente possono aderire alla fondazione altri fondatori che siano persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, istituzioni universitarie e scientifiche italiane o straniere, società o imprese che sia disposte ad apportare nuove risorse da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali.

5.2. Gli stessi soggetti possono partecipare alla fondazione come sostenitori, contribuendo e collaborando sia sul piano finanziario che su quello organizzativo e gestionale, alla realizzazione di determinati progetti di ricerca e culturali.

5.3. L'adesione e la partecipazione alla fondazione di nuovi fondatori e sostenitori dev'essere approvata dal Consiglio Direttivo e con l'espresso consenso della fondatrice fin quando essa sarà in vita.

#### **Art. 6 SCOPI ISTITUZIONALI**

6.1 La Fondazione intende perseguire in via istituzionale i seguenti scopi:

- promuovere e sviluppare lo studio, la ricerca, la conoscenza e l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche riguardanti i beni culturali, rendendo possibile l'accesso a tali fonti tramite la rete di internet da parte di chiunque vi abbia interesse;
- organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento per operatori addetti alla valorizzazione dei beni culturali, mediante l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- favorire l'uso delle metodologie legate all'elaborazione informatica di fonti testuali e figurate, specie con riferimento alla storia dell'arte;
- elaborare e impiegare una didattica integrata ai programmi scientifici onde orientare e sviluppare le competenze di chi opera nell'ambito dei beni culturali.

6.2. La fondazione potrà perseguire altri scopi strumentali, accessori o affini a quelli istituzionali purché nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali.

#### **Art. 7 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ CONNESSE**

7.1 Per realizzare i suoi scopi istituzionali la fondazione svolgerà la propria attività esclusivamente nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali ed in particolare delle cose che rivestono interesse storico ed artistico.

7.2. Pertanto la fondazione intende:

- curare l'edizione e la pubblicazione cartacea ed elettronica di testi, documenti, libri, riviste, periodici;
- fornire servizi di consulenza, progettazione, studio, documentazione, promozione e comunicazione nei confronti di soggetti pubblici e privati che operano nei settori di intervento della Fondazione.
- stipulare convenzioni e accordi programmatici con organi della Pubblica Amministrazione e con altri enti e istituzioni pubbliche o private;
- istituire ed assegnare premi e borse di studio;
- promuovere e organizzare convegni e altri eventi culturali, stipulare contratti di ricerca a tempo determinato, partecipare alla costituzione di altre fondazioni, associazioni e consorzi,

con o senza personalità giuridica, italiani o stranieri, che abbiano scopi uguali, affini o connessi ai propri.

- 7.3. La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle inerenti al settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico, ad eccezione di quelle attività considerate direttamente connesse ovvero accessorie per natura, a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione o il diverso limite fissato dalla legge.

#### **Art. 8 CARATTERE NON LUCRATIVO**

- 8.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e quindi durante tutta la sua esistenza non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 8.2 Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 8.3 Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione utilizza i contributi erogati dai fondatori e sostenitori nonché da soggetti pubblici e privati, oltre ai proventi derivanti dalle attività e dai servizi da essa prestati sempre nel settore dei beni culturali.

#### **Art. 9 PATRIMONIO**

9.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione formato dai beni mobili e immobili, denaro e risorse finanziarie apportati dai fondatori;
- b) dai contributi ed elargizioni da chiunque apportati in momenti successivi per incrementare il patrimonio;
- c) dagli accantonamenti fatti a fondi di riserva e dagli avanzi di gestione non destinati allo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) dai beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione per eredità e donazione;
- e) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali.

#### **Art. 10 ORGANI**

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

#### **Art. 11 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre consiglieri fino ad un massimo di nove.
- 11.2 Per la prima volta i consiglieri sono nominati con l'atto costitutivo e restano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.
- 11.3 La fondatrice Paola Barocchi fino al 31 dicembre 2007 si riserva di nominare altri membri del consiglio direttivo fino a raggiungere il limite massimo di nove consiglieri.
- 11.4 Successivamente la nomina del Consiglio Direttivo sarà fatta dai fondatori e sostenitori riuniti in Comitato oppure dalla fondatrice fin quando essa sarà in vita.
- 11.5 Ove la nomina non sia possibile con le modalità sopra previste, essa sarà fatta dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dal Consorzio Forma pure di Pisa, in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo dei consiglieri.

11.6 Se nel corso di un mandato quinquennale un consigliere venga a cessare, esso sarà sostituito da altra persona nominata secondo quanto previsto dai precedenti commi. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

11.7 Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute a causa dell'ufficio che svolgono.

#### **Art. 12 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

12.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

12.2 La convocazione può essere fatta mediante avviso trasmesso a mezzo lettera raccomandata oppure per fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

12.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

12.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e precisamente: entro il mese di novembre, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relativo all'esercizio successivo; entro il mese di marzo, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

12.5 In sede preventiva il Consiglio fissa le direttive di ordine programmatico, il programma di attività e il budget finanziario.

#### **Art. 13 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

13.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Qualora entrambi siano assenti la presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano di età.

13.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Segretario della Fondazione, che svolge anche la funzione di segretario della riunione, e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Quando lo riterrà opportuno, il Presidente potrà far intervenire alle riunioni i membri del Comitato Scientifico nonché altri esperti.

13.3 Di ogni adunanza del Consiglio verrà redatto a cura del Segretario il verbale, da trascrivere nell'apposito libro e quindi firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

#### **Art. 14 MAGGIORANZE**

14.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto non richieda maggioranze qualificate. Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **Art. 15 RIUNIONI DEL CONSIGLIO IN VIDEO E TELE CONFERENZA**

15.1 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti, compresi i revisori dei conti, possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario. Nel verbale della riunione dovrà essere fatta menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

#### **Art. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

16.1 Il Consiglio Direttivo provvede:

- ad approvare i programmi della Fondazione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;
- a nominare eventualmente un Segretario della Fondazione stabilendo le funzioni e il compenso;

- a nominare i membri del Comitato Scientifico;
- ad affidare incarichi e consulenze anche a persone estranee alla Fondazione;
- a redigere ed approvare regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli organi, uffici e servizi della Fondazione;
- ad approvare annualmente sia il bilancio preventivo che quello consuntivo predisposti dal Segretario se nominato;
- ad accettare la partecipazione di nuovi fondatori e sostenitori, previo assenso della fondatrice Paola Barocchi fino a quando essa in sarà in vita;
- a deliberare in merito all'accettazione di lasciti, eredità, donazioni ed altre elargizioni liberali nonché all'alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione quando questi non risultino più necessari all'esercizio dell'attività istituzionale;
- a deliberare, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e previo assenso della fondatrice fin quando essa sarà in vita, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Governativa;
- a delegare al Segretario se nominato, ovvero ad uno dei suoi membri i poteri relativi alla gestione corrente ed ordinaria della Fondazione;
- qualora ne ravvisi i presupposti, a dichiarare, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e con l'assenso della fondatrice, l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento della Fondazione, provvedendo alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal presente statuto e dalla legge.

16.2 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in ordine al perseguimento degli scopi istituzionali e alla gestione delle attività della Fondazione, ivi inclusa la gestione e l'impiego delle risorse finanziarie.

#### **Art. 17 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

17.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, i quali resteranno in carica per tutta la durata del Consiglio.

17.2 Per la prima volta il Presidente e il Vice Presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

17.3 Il Presidente sovrintende all'andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari.

17.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato. In assenza o impedimento di entrambi la Presidenza è affidata al Consigliere più anziano di età secondo quanto previsto dal precedente art.14.

#### **Art. 18 RAPPRESENTANZA LEGALE**

18.1 Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e potrà conferire procure speciali per il compimento di determinati atti, anche a favore di persone estranee alla Fondazione.

18.2 Per gruppi di atti rientranti nella gestione ordinaria corrente, il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe amministrative al Presidente, al Vice Presidente e a singoli Consiglieri.

#### **Art. 19 SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE**

19.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario che resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio. Per la prima volta il Segretario può essere nominato con l'atto costitutivo.

19.2 Il Segretario della Fondazione:

- predisporre i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo i programmi relativi all'attività scientifica e di ricerca elaborati d'intesa con il Presidente e con il comitato scientifico;

- dà concreta attuazione, secondo le direttive date dal Presidente, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della struttura organizzativa e dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione;
- sovrintende a tutte le attività di pianificazione, amministrative, contabili e fiscali della Fondazione;
- provvede alla custodia e manutenzione ordinaria dei beni appartenenti alla Fondazione;
- svolge tutte le altre mansioni a lui attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

**Art. 20 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 20.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta con l'atto costitutivo.
- 20.2 Successivamente ove manchi il comitato dei fondatori e dei sostenitori e non sia in vita la fondatrice, il Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.
- 20.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
  - controlla la gestione finanziaria della Fondazione;
  - accerta la tenuta delle scritture contabili;
  - effettua periodiche verifiche di cassa;
  - redige la relazione che accompagna il bilancio di esercizio.
- 20.4 I Revisori dei Conti sono scelti tra professionisti ed esperti in materia economica, finanziaria e giuridica. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.
- 20.5 I Revisori dei Conti restano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati.
- 20.6 La carica di Revisore è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**Art. 21 COMITATO SCIENTIFICO**

- 21.1 Il Comitato Scientifico è composto fino ad un massimo di venti membri che saranno nominati per la prima volta con l'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo, previo consenso della fondatrice fin quando essa sarà in vita.
- 21.2 I membri del Comitato durano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati. Essi vengono scelti tra esponenti qualificati del mondo scientifico e culturale, che abbiano una particolare competenza ed esperienza in materia di storia dell'arte e di applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai beni e alle attività culturali.
- 21.3 Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito di:
- formulare proposte e progetti per iniziative inerenti ai programmi della Fondazione, della cui attività definisce le linee guida;
  - esprimere valutazioni e pareri sulle strategie e sui programmi della Fondazione.
- 21.4 Il Presidente del Comitato scientifico per la prima volta è nominato con l'atto costitutivo e successivamente dagli stessi membri del Comitato.
- 21.5 Il Comitato è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Segretario della Fondazione.

**Art. 22 - COMITATO DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI**

- 22.1 Qualora i fondatori e i sostenitori della fondazione raggiungano il numero di tre, essi costituiranno un comitato collegiale che svolgerà funzioni consultive in ordine alla gestione del patrimonio e all'impiego della risorse finanziarie con riguardo alla realizzazione di determinati progetti di ricerca e culturali.

22.2 Al comitato compete la nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo quanto previsto dai precedenti articoli 11 e 20.

22.3 Il funzionamento del comitato avviene secondo le norme previste dagli articoli 12 - 13 - 14 - 15 e 17 per il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 ESERCIZI E BILANCIO**

23.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2007.

23.2 Al termine di ogni esercizio sarà approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

23.3 Prima della sua approvazione il bilancio dovrà essere trasmesso ai fondatori e sostenitori, al Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente sottoposto anche al parere del Comitato dei fondatori e dei sostenitori ove questo organo venga istituito.

23.4 I predetti organi potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nonché formulare osservazioni e suggerimenti da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti redigerà apposita relazione per illustrare il bilancio esprimendo il proprio parere sull'approvazione.

23.5 Del bilancio sarà data idonea pubblicità con le modalità previste dalla legge per gli enti non profit.

#### **Art. 24 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

24.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto a favore di altro ente avente la qualifica di Onlus oppure di altra istituzione che persegua finalità analoghe e/o comunque di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui alla legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 25 RINVIO**

25.1 Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private, nonché dalle altre norme di legge riguardanti le fondazioni e più in generale gli enti che rivestono la qualifica di Onlus.

Firmato

Barocchi Paola Giulia

Vincenzo Catalano teste

Gianna Bandinelli teste

Riccardo Cambi Notaio